

*Fra sostituzione dei dissenzienti e voto di fiducia*



DI GAETANO AZZARITI\*

## Approvazione dell'*Italicum*: una procedura stravagante

Alla fine il Governo ha fatto approvare la legge elettorale ponendo la fiducia. Un'ultima forzatura, in un percorso parlamentare accidentato, segnato da un succedersi di interpretazioni disinvolte dei regolamenti parlamentari. Già in precedenza uno strappo aveva segnato l'iter di approvazione della legge: la sostituzione in commissione dei deputati dissenzienti rispetto alla linea del partito. In questo caso, si sono volute utilizzare le norme del regolamento parlamentare contro la lettera della Costituzione, che all'articolo 67 assicura a ogni parlamentare (anche a quelli non in "linea", dunque) il libero mandato nell'esercizio delle loro funzioni. Si è così, di fatto, affermato che quanto scritto in Costituzione si dovesse arrestare di fronte alle porte delle commissioni. In quelle stanze, non la Costituzione, ma la disciplina di partito devono dominare la scena. L'atto finale ha poi completato l'opera. La richiesta di porre la fiducia da parte del governo doveva essere respinta in base alle stesse regole parlamentari, ma così non è stato, a causa di un'erronea interpretazione delle norme del Regolamento Camera.

È l'articolo 116 del Regolamento Camera, infatti, che individua le materie sulle quali non può essere richiesta la fiducia. Esso stabilisce che la fiducia deve essere esclusa, tra l'altro, "su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto". Nel caso della legge elettorale il voto segreto non è "obbligatorio", può però (ai sensi dell'articolo 49 del regolamento Camera) esserne "fatta richiesta". Pertanto un voto segreto non necessario, ma even-

tuale. Ciò è stato sufficiente per ammettere la richiesta del Governo, senza che venisse considerato quel che invece appare decisivo, e cioè che l'articolo 116 richiamato non specifica se l'esclusione della fiducia debba essere limitata ai voti obbligatoriamente segreti, ovvero debba ricomprendere tutti i casi di votazione a scrutinio segreto permessi dal regolamento (anche quelli a richiesta, dunque). Il termine "prescrivere", utilizzato dal regolamento, ha infatti un doppio significato: tanto di "obbligare" quanto di "stabilire". In questa situazione la più corretta interpretazione della norma è quella che meglio garantisce il libero e ordinato dibattito parlamentare. Per questo si sarebbe dovuto escludere l'ammissibilità della richiesta di fiducia anche nei casi di votazioni segrete a richiesta. Questa sarebbe stata l'interpretazione più corretta se si voleva salvaguardare l'autonomia del parlamento. Si può affermare, invece, che la richiesta della fiducia in questo caso, tanto più in assenza di pratiche ostruzionistiche o ragioni d'urgenza, ha rappresentato una modalità da parte dell'istituzione governo di comprimere artificialmente la libera discussione parlamentare, nonché il regolare svolgimento delle votazioni.

Per giustificare la scelta sono stati evocati alcuni precedenti, ma questi non potevano costituire un vincolo. Almeno i precedenti più significativi, quelli direttamente collegati alla particolarissima materia

elettorale. Certamente non il precedente sulla legge Acerbo, visto il diverso regime costituzionale entro cui fu ammesso. Neppure quelli del 1953 riferiti alla legge truffa, che vennero ammessi in base a regole parlamentari nel frattempo mutate. Dunque nessuna prassi consolidata poteva farsi valere per giustificare una decisione di ammissibilità della richiesta di fiducia. In caso un'interpretazione nel senso auspicato poteva essere sollecitata dalla proposta di riforma del regolamento della Camera, attualmente in discussione, che chiarisce espressamente: "la questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge costituzionale o elettorale".

Di fronte ad un caso così delicato, al limite, si sarebbe potuta convocare la giunta per il regolamento che ha istituzionalmente il compito di fornire i pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento. Neppure questo è stato concesso. Evidentemente la fretta di approvare una legge era tale che non ci si poteva fermare neppure un minuto per riflettere.

(\*) *Ordinario di Diritto costituzionale all'Università "La Sapienza" di Roma*

